



Prov. N. 2  
Pavone C.se, 26.03.2013

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE  
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

**IL SINDACO**

- ▲ **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- ▲ **Considerato** che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- ▲ **Visti** i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:  
*"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.*  
*8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla*

corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

- ▲ **Visto**, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L.18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;
- ▲ **Evidenziato**, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:
  - a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;
- ▲ **Richiamata** la circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ▲ **Dato atto** che:
  - il comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
  - la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 c. 2 L. 190/2012);
  - con la deliberazione numero 21/2012, CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'OIV;
  - che le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
  - con la deliberazione numero 15/2013, CIVIT ha confermato che il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;
  - il TUEL, art. 50 c. 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

- ▲ **Riconosciuta**, pertanto, la propria competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione;
- ▲ **Vista** la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- ▲ **Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- ▲ **Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

#### DECRETA

1. Di individuare, dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania Truscia, iscritta all'Albo Regionale Piemonte al numero ID 8217 Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretario Comunali e Provinciali, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune;
2. di inviare copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ed alla CIVIT;
3. di pubblicare in modo permanente copia del presente provvedimento sul sito web istituzionale di questo Comune.

**IL SINDACO**  
**Dr.ssa Maria Aprile**

